



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 32 DEL 07/03/2013

Oggetto: Ulteriore modifica, a seguito del D.M. 19 ottobre 2012, della procedura regionale di certificazione dei crediti finalizzata alla cessione *pro soluto* o *pro solvendo* dei medesimi, ovvero alla compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, o per un'anticipazione assistita da mandato irrevocabile all'incasso, oppure per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER IL BILANCIO

PREMESSO CHE:

- con DGR n. 2758 del 22 settembre 2009 è stato approvato il *“Piano straordinario d'interventi finanziari regionali anticrisi. Misura n. 2 – cessione pro soluto dei crediti per forniture, servizi e appalti”*;
- con DGR n. 1904 del 27 luglio 2010 è stato approvato il *“Piano straordinario d'interventi finanziari regionali anticrisi. Cessione pro soluto dei crediti per forniture, servizi e appalti per l'anno 2010”*;
- con proprio Decreto n. 7 del 12 agosto 2010 è stata approvata la *“Procedura di certificazione dei crediti finalizzata alla cessione pro-soluto”* che definisce gli adempimenti da osservare per poter accogliere le istanze dei creditori rilasciando la relativa certificazione al fine della cessione pro-soluto a banche o agli intermediari finanziari autorizzati;
- con DGR n. 747 del 7 giugno 2011 avente ad oggetto *“Disposizioni relative alla procedura di certificazione dei crediti per forniture, servizi e appalti finalizzata alla cessione pro-soluto”* è stata disposta la modifica della *“Procedura di certificazione dei crediti finalizzata alla cessione pro-soluto”* allo scopo di assumere in via permanente le seguenti determinazioni:
 - garantire la disponibilità di cassa necessaria per far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate a seguito di istanze ricevute nell'anno, per mezzo di un apposito articolo della legge regionale che approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale; tale disponibilità è stata assicurata in misura almeno pari all'ammontare dei crediti certificati ed è stata prevista nell'ambito dello stanziamento di bilancio iscritto nella UPB U0189 *“Fondo di riserva di cassa”*;
 - garantire al sistema bancario un termine di scadenza massimo entro il quale la Regione del Veneto – Giunta regionale dovrà procedere al pagamento dell'importo certificato in favore delle banche e degli intermediari finanziari cessionari, previa verifica di non inadempienza di detti soggetti, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973; il termine individuato è il 31 maggio e deve essere esplicitamente indicato nelle certificazioni rilasciate;

Mod. A originale

- fissare un termine entro il quale deve essere notificata alla Regione del Veneto – Giunta regionale, con la forma prevista dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cessione del credito certificato affinché sia garantito il termine di pagamento del 31 maggio; il termine individuato è il 30 aprile, e deve essere esplicitamente indicato nelle certificazioni rilasciate unitamente al fatto che il suo mancato rispetto fa decadere la garanzia del termine di pagamento al cessionario.

DATO ATTO che la medesima DGR n. 747 del 7 giugno 2011 ha altresì demandato al Segretario regionale al Bilancio, di disporre con proprio atto le modifiche alla *“Procedura di certificazione del credito finalizzata alla cessione *pro-soluto*” per integrare le determinazioni di cui sopra e le altre modifiche, integrazioni e adeguamenti che risultino necessari in relazione a nuove norme o esigenze organizzative e/o operative”*;

CONSIDERATO che successivamente con proprio Decreto n. 4 del 11.07.2011 è stata approvata una nuova procedura di certificazione dei crediti finalizzata alla cessione *pro soluto* al fine di adeguare la procedura di certificazione per tener conto di aspetti di novità legati alla gestione operativa e agli aggiornamenti dell'applicativo informatico;

RILEVATO che in data 25 giugno 2012 sono stati adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze due Decreti di riforma della intera normativa in argomento, concernenti le modalità di certificazione, anche in forma telematica, dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, vantati dalle imprese fornitrici nei confronti di Regioni, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, il Ministero ha approvato un Decreto per ciascuna delle due principali opportunità attualmente concesse alle imprese creditrici: acquisire una certificazione del proprio credito al fine di una sua successiva cessione al sistema bancario o degli intermediari abilitati, ovvero acquisire una certificazione al fine di compensarla, anche parzialmente, con il pagamento di debiti tributari, contributivi e assistenziali pregressi per somme iscritte a ruolo notificate entro il 30. 4.2012.

DATO ATTO che con proprio precedente Decreto n. 2 del 08/08/2012 sono state apportate le necessarie modifiche alla procedura regionale di certificazione dei crediti in recepimento della predetta normativa.

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale del 06/11/2012 è stato pubblicato un ulteriore nuovo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 19 ottobre 2012 e avente ad oggetto: *Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3 -bis e 3 -ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”*.

CONSIDERATO altresì che in data 27/11/2012 è stata adottata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze la circolare n. 36 avente ad oggetto *“Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni – modalità applicative”*.

VERIFICATO che il predetto ultimo Decreto Ministeriale apporta ulteriori modificazioni rispetto alla precedente disciplina, tra le quali alcune risultano essere di interesse regionale, e possono schematicamente essere riassunte come segue:

Mod. A originale

Modifiche apportate al precedente D.M. del 25/06/2012

- L'articolo 1 comma 5 del predetto D.M. di modifica introduce all'articolo 3 del D.M. del 25/06/2012 il seguente comma 8 bis: *“Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest'ultimo trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito. L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione. La procedura di cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica.”*
- L'articolo 1 comma 6 del predetto D.M. di modifica stabilisce che all'articolo 4 comma 2 del D.M. del 25/06/2012 sono aggiunte in fine le seguenti parole *“Trascorso tale termine, il sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle Finanze potrà comunque acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, le istanze di certificazione per crediti nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che non abbiano reso disponibile la certificazione telematica ovvero che non abbiano richiesto la predetta abilitazione sul sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle Finanze.”*.
- L'articolo 1 comma 8 del predetto D.M. di modifica stabilisce che *“Gli allegati 1, 1 -bis , 2 e 2 -bis al decreto ministeriale 25 giugno 2012 sono sostituiti dagli allegati 1, 1 -bis , 2 e 2 -bis al presente decreto”*.

Novità introdotte ex novo:

- All'articolo 2 intitolato *“Delega alla banca o all'intermediario finanziario”* è stabilito che: *“L'impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l'utilizzo del modello allegato 4.*
- In tema di appalti pubblici, con riferimento ai pagamenti in acconto, il citato nuovo D.M. del 19/10/2012 all'articolo 3 intitolato *“Utilizzo delle certificazioni di cui all'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”* stabilisce che: *“Le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 possono essere utilizzate esclusivamente al fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediari finanziari, riconosciuti dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n.*

152, nonché per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2012 recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese".

RITENUTO pertanto necessario recepire quanto introdotto dall'ultimo Decreto Ministeriale, apportando le conseguenti variazioni ed integrazioni alla procedura regionale di certificazione del credito;

DATO ATTO che la procedura di certificazione dei crediti modificata nei termini sopra descritti è quella definita nell'**allegato "A"** che forma parte integrante del presente provvedimento, alla quale le strutture regionali competenti devono attenersi in via permanente per poter accogliere le istanze dei creditori;

VISTO il *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'*art. 48-bis* concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il *decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76*, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'*art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208*, ed, in particolare, gli *articoli 18 e 19* concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

VISTO il *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l'*art. 117* concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

VISTO il D.P.R. 5-10-2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*»;

VISTO il *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40*, recante modalità di attuazione dell'*art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2* e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'*art. 9*, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

VISTO il *decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173*, recante modifiche al *decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43*, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'*art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;

VISTA la *legge 31 dicembre 2009, n. 196* (Legge di contabilità e finanza pubblica);

VISTA la *legge 12 novembre 2011, n. 183*, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'*art. 13, comma 2*, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'*art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'*art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*;

Mod. A originale

VISTI gli *articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, concernenti il Patto di stabilità interno per gli enti locali e per le regioni;

VISTA la *legge 6 luglio 2012, n.94*;

VISTA la *legge regionale n. 1/1997*;

VISTA la *legge regionale 39/2001*;

VISTA la DGR n. 747 del 7 giugno 2011;

DECRETA

1. di modificare la “*procedura di certificazione dei crediti finalizzata alla cessione pro soluto*” approvata con decreto del Segretario Regionale per il bilancio n. 2 del Decreto n. 2 del 08/08/2012, per le motivazioni e nei termini descritti in premessa, come risulta dal nuovo testo allegato al presente atto (**allegato “A”**);
2. di dare atto che la normativa di riferimento è attualmente ancora in fase di evoluzione e che pertanto verranno successivamente apportate le eventuali conseguenti modifiche alla procedura di cui sopra;
3. che ciascuna struttura regionale per quanto di effettiva competenza, dovrà osservare le disposizioni fornite nella procedura allegata al presente atto (**allegato “A”**) per poter accogliere le istanze dei creditori al fine del rilascio della relativa certificazione dei crediti per le finalità esposte in premessa;
4. il presente atto è trasmesso al Segretario Generale della Programmazione ed ai Segretari Regionali di Area per il successivo inoltro alle strutture regionali di rispettiva competenza;
5. il presente atto non comporta spesa;
6. di pubblicare il presente decreto nel bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER IL
BILANCIO

Dott. Mauro Trapani





Allegato “A” al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 1/13

Procedura di certificazione del credito finalizzata alla cessione “pro-soluto” o “pro-solvendo”, ovvero alla compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, o per un’anticipazione assistita da mandato irrevocabile all’incasso, oppure per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Sommario

1. Premesse	2
2. Istanza di certificazione del credito	3
A. Struttura regionale che gestisce il credito	3
B. Elenco dei documenti allegati comprovanti il credito da certificare	3
C. Dichiarazioni	3
D. Sottoscrizione del creditore istante, con indicazione del luogo e della data	4
E. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.	4
3. Avvio della procedura di certificazione	4
4. Certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207	5
5. Liquidazione del credito e determinazioni conseguenti	5
6. Procedimento di certificazione del credito nella forma ordinaria	6
7. Procedimento di certificazione del credito con compensazione	7
8. Commissario ad acta	9
9. Cessione del credito	9
10. Cessione del credito ad una banca o ad un intermediario finanziario	10
10.1. Compensazione del credito ceduto	10
11. Richiesta di emissione del pagamento	11
11.1. Pagamento del credito ceduto	11
12. Rinuncia alla cessione del credito certificato	11
13. Monitoraggio	12
14. Informazioni	12
15. Fac-simile rinuncia di cessione	13

Allegato “A” al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 2/13

1. Premesse

La presente procedura stabilisce gli adempimenti da osservare per poter accogliere le istanze dei creditori rilasciando la relativa certificazione:

- al fine della cessione del credito *pro-soluto* o *pro-solvendo* a banche o agli intermediari finanziari autorizzati;
- per la compensazione di somme per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- per un'anticipazione assistita da mandato irrevocabile all'incasso;
- per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1 comma 1175 del legge 27 dicembre 2006, nr. 296 (le modalità di attuazione dell'ultima opzione saranno adottate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, nr. 94).

Il responsabile del procedimento di certificazione del credito è il Dirigente regionale preposto alla Ragioneria.

Il procedimento di certificazione si conclude con un provvedimento del Dirigente regionale preposto alla Ragioneria che:

1. certifica il credito certo, liquido ed esigibile con indicazione del relativo importo e delle ulteriori determinazioni rilevanti per la cessione *pro-soluto* o *pro-solvendo* ovvero per la compensazione delle somme iscritte a ruolo;
2. accerta che non è possibile certificare, perché il credito è insussistente o inesigibile, ovvero perché manca delle condizioni oggettive, di copertura finanziaria o per ragioni connesse alla attivazione di altri procedimenti;
3. certifica il credito certo, liquido ed esigibile al netto tra crediti e debiti in caso di esposizione debitoria nei confronti della Regione del Veneto. Tra tali debiti non rientrano le somme iscritte a ruolo per le quali l'istante chiede la compensazione.

Per adottare l'atto che conclude il procedimento, il Dirigente regionale preposto alla Ragioneria recepisce le determinazioni assunte dal Dirigente della struttura regionale competente della gestione del credito oggetto dell'istanza.

Il procedimento di certificazione si conclude nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa istanza; eventuali osservazioni o richieste di informazioni interrompono i termini di cui sopra.

Nel caso in cui la Regione del Veneto non proceda al rilascio della certificazione entro il termine sopra indicato, vi provvederà su nuova istanza del creditore un Commissario *ad acta* appositamente nominato dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, con oneri a carico della Regione medesima.

Il termine massimo di **trenta giorni** entro cui deve essere rilasciata la certificazione è così suddiviso:

- **entro 7 giorni** da quando viene ricevuta da parte della Direzione Ragioneria l'istanza di certificazione, direttamente ovvero a seguito di **tempestiva** comunicazione del ricevimento via PEC della Direzione Affari Generali – la predetta Direzione Ragioneria provvederà ad effettuare le necessarie verifiche preliminari e a trasmettere l'istanza alla Struttura regionale competente per materia;
- **entro 15 giorni** quest'ultima provvederà ad adottare i necessari provvedimenti di propria spettanza così come di seguito specificati e a trasmetterli alla Direzione Ragioneria;
- **entro 8 giorni** il Dirigente Regionale preposto alla Ragioneria provvede quindi al rilascio della certificazione.



Allegato “A” al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 3/13

2. Istanza di certificazione del credito

L'istanza di certificazione può essere presentata dai fornitori della Regione del Veneto – Giunta regionale che sono titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili in relazione a contratti di somministrazioni, forniture e appalti.

Nel caso di crediti afferenti Raggruppamenti temporanei di Impresa, l'istanza deve essere presentata dalla impresa capogruppo mandataria anche per i crediti delle imprese mandanti e documentati da fatture emesse dalle stesse.

L'impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario *ad acta*, conferendo mandato mediante l'utilizzo del modello allegato 4 al DM.

L'istanza deve essere presentata su modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (<http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/>) alla voce *Decreto Regioni*.

Sarà possibile in alternativa avvalersi di una piattaforma elettronica messa a disposizione da *Consip spa*.

A. Struttura regionale che gestisce il credito

Il creditore deve identificare chiaramente al punto 2 del modello sopra citato la struttura regionale¹ competente della gestione del credito oggetto della istanza di certificazione. Si considera tale la struttura regionale – di norma diversa dalla Direzione Ragioneria - che gestisce il contratto e il relativo procedimento di spesa (con specifico riferimento alle fasi contabili dell'impegno e della liquidazione).

Nel caso in cui i crediti afferiscano a contratti gestiti da più strutture regionali, al fine di rendere più celere possibile la procedura di certificazione, è opportuno che il creditore presenti istanze di certificazione separate per ciascuna struttura regionale.

B. Elenco dei documenti allegati comprovanti il credito da certificare

L'istanza deve esporre l'importo complessivo del credito da certificare.

Inoltre, l'istanza deve recare in allegato la documentazione di spesa che comprova il credito. La documentazione dovrà essere in originale oppure in copia se gli originali sono già in possesso della struttura regionale competente della gestione del credito.

La documentazione allegata deve essere riepilogata in un apposito elenco con indicazione dei seguenti elementi:

1. tipologia del documento di spesa (fattura/parcella/certificato di pagamento/ etc.)
2. numero e data
3. importo
4. descrizione della somministrazione, fornitura o appalto con indicazione del codice CIG per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e degli altri elementi utili ad identificare il contratto che origina il credito (riferimenti del repertorio del contratto o degli atti amministrativi regionali che lo hanno approvato) altri elementi in possesso dell'istante utili alla individuazione del credito.

C. Dichiarazioni

Il richiedente la certificazione deve dichiarare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data della richiesta, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

¹ L'elenco degli uffici regionali è consultabile nella pagina internet della Regione del Veneto (voce: Uffici Regionali) all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/La+Regione/>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Allegato "A" al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 4/13

Dovrà altresì accettare, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla relativa istanza, né di cedere a terzi i crediti medesimi.

Inoltre, dovrà accettare nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla relativa istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

D. Sottoscrizione del creditore istante, con indicazione del luogo e della data

L'istanza deve essere sottoscritta in originale dal creditore o dal legale rappresentante nel caso il creditore sia una persona giuridica.

Se l'istanza è presentata per crediti di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la sottoscrizione viene effettuata dal legale rappresentante della società capogruppo mandataria.

E. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Nell'istanza il creditore o il suo legale rappresentante, deve autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali con sottoscrizione autografa in calce alla seguente frase:

"Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione"

L'istanza – salvo non avvenga secondo la modalità di invio telematico - deve essere trasmessa, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Regione del Veneto – Giunta regionale
Direzione Ragioneria
Palazzo ex ESAV - S. Croce 1187
30135 Venezia

oppure inviata tramite Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

3. Avvio della procedura di certificazione

Ricevuta l'istanza di certificazione del credito, il Dirigente regionale preposto alla ragioneria avvia la procedura verificando preliminarmente:

1. che l'istanza sia formalmente completa;
2. che il creditore istante non sia inadempiente ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973²;
3. l'esistenza di esposizioni debitorie del creditore nei confronti della Regione del Veneto – Giunta regionale, registrate in contabilità³.

In base agli esiti delle verifiche effettuate, il Dirigente regionale preposto alla ragioneria può:

- richiedere eventuali integrazioni o precisazioni al creditore che ha presentato l'istanza;
- comunicare al Dirigente della struttura regionale competente della gestione del credito l'avvio della procedura di certificazione, richiedendo la liquidazione del credito e le determinazioni conseguenti. A questo scopo entro il settimo giorno successivo alla ricezione dell'istanza, il Dirigente regionale

² Ministero dell'economia e delle finanze, D.M. 19-5-2009, articolo 1 comma 3: "Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40". Nel caso di accertata inadempienza la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima (Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze art. 3 comma 4)

³ In caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della Regione del Veneto, il credito verrà certificato al netto della compensazione tra debiti e crediti (Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze art. 3 comma 6)

Allegato “A” al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 5/13

preposto alla ragioneria trasmette l'istanza e la relativa documentazione, unitamente agli esiti delle verifiche.

- rigettare l'istanza di certificazione, qualora non siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

4. Certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207

In caso di certificazione avvenuta ai sensi dell'articolo 9 comma 3 quater del D.L. 185 del 29/11/2008 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (comma aggiunto dall'articolo 13 bis comma 1 lettera c) DL 07/05/2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e, successivamente così sostituito dall'articolo 3 bis comma 7, DL 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla L 7 agosto 2012, n. 135) il Dirigente competente, qualora stabilisca di accettarla, dovrà adottare un decreto secondo le modalità previste al successivo punto 5 e provvedere tempestivamente a trasmetterlo alla Direzione Ragioneria.

La certificazione di cui al presente punto è equiparata alla certificazione dei crediti emessa senza data ai sensi dei citati Decreti Ministeriali.

5. Liquidazione del credito e determinazioni conseguenti

Il Dirigente della struttura regionale competente della gestione del credito oggetto dell'istanza, determina se il credito è certificabile.

Per definire il credito certificabile occorre fare riferimento alle fasi di gestione contabile della spesa così come regolate dall'ordinamento contabile regionale.

In particolare, si deve far riferimento:

- alla fase dell'impegno di spesa, che sorge a fronte di una obbligazione giuridicamente perfezionata e implica che sia determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità del pertinente capitolo di spesa;
- alla fase della liquidazione di spesa, nella quale si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore.

Il Dirigente liquida la spesa ai sensi dall'articolo 44 LR 39/2001 e a questo scopo la attestazione prevista dal comma 2 lettera a)⁴ del medesimo articolo deve essere resa verificando specificamente:

1. che ai fini dei crediti di cui è fatta istanza di certificazione, le obbligazioni esistono, sono regolarmente assunte, nei confronti del richiedente o, con atti amministrativi di cui devono essere indicati gli estremi, e sono ancora sussistenti.
2. che le obbligazioni derivano effettivamente dai contratti che il creditore ha indicato nell'istanza;
3. che la documentazione di spesa fornita in allegato alla istanza - ovvero già acquisita agli atti dell'ufficio - comprova il diritto acquisito dal creditore in quanto la fornitura, il lavoro o la prestazione ha rispettato

⁴ L.R. 39/2001 - Art. 44 - Liquidazione delle spese.

1. Il dirigente della struttura regionale competente liquida le spese nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto, determinando la somma da pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto acquisito dal creditore.
2. La liquidazione è trasmessa alla struttura regionale preposta alla ragioneria e, oltre a tutti gli elementi necessari per consentire l'emissione dell'ordinativo di pagamento e l'estinzione dello stesso, deve contenere:
 - a. nel caso di acquisizione di beni e servizi, l'attestazione che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
 - b. nel caso di erogazione di contributi o di ogni altro tipo di spesa diversa da quella di cui alla lettera a), l'attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite.



Allegato "A" al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 6/13

quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini contrattualmente previsti; se l'istanza ha per oggetto crediti di un RTI, la liquidazione è predisposta a favore della capogruppo mandataria anche a fronte di fatture intestate alle imprese mandanti;

4. che esiste idonea copertura finanziaria a carico del bilancio regionale, individuata da idonei riferimenti al capitolo di spesa, all'impegno di spesa e all'esercizio finanziario;

Inoltre per determinare l'importo del credito certificabile, accerta e attesta specificamente:

5. che il credito rientra nella tipologia ammessa alla certificazione, indicando quella che ricorre tra somministrazioni, forniture e appalti, con il relativo codice tracciante CIG/CUP;
6. che la copertura finanziaria non viene a mancare per decorrenza dei termini di mantenimento a bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale di contabilità⁵; in particolare accerta che l'impegno di spesa permane a bilancio almeno fino al 31/12 dell'esercizio successivo a quello in cui viene rilasciata la certificazione del credito;
7. l'importo del credito certo, liquido ed esigibile al lordo e al netto delle eventuali somme da trattenere ai sensi dei successivi punti 10 e 11;
8. le somme risultanti dalla verifica prevista dall'art. 48bis DPR 602/1973;
9. le somme per le quali viene chiesta la compensazione ai sensi dell'art. 28 quater DPR 602/1973;
10. le eventuali ritenute fiscali da applicare;
11. che non vi sono condizioni o eccezioni che ostano alla certificazione del credito oggetto di istanza.

Le verifiche e le determinazioni istruttorie sopra indicate sono effettuate anche attraverso la procedura informatica di contabilità Finanziario 2K, nella quale comunque deve essere inserita una apposita registrazione contabile che espone l'importo del credito certo, liquido ed esigibile e le eventuali ritenute fiscali da applicare.

Le risultanze istruttorie sono esplicitate in apposito decreto con il quale il Dirigente regionale competente della gestione del credito determina:

- a) l'importo del credito certo, liquido ed esigibile di cui si dispone la liquidazione ai fini della successiva certificazione: questo importo deve essere indicato al netto delle eventuali ritenute fiscali e delle eventuali compensazioni chieste nell'istanza o dei debiti rilevati a seguito delle verifiche effettuate;
- b) l'importo del credito non certificabile con indicazione delle ragioni ostative (inesistenza, inesigibilità o insussistenza del credito, mancanza delle condizioni oggettive di credito certificabile, o altre ragioni ostative).

La fase della liquidazione del credito e determinazioni conseguenti, si conclude nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di certificazione da parte del Dirigente regionale preposto alla ragioneria. Entro tale termine il decreto di liquidazione del credito dovrà pervenire alla Direzione Ragioneria.

Eventuali osservazioni o richieste di informazioni al creditore istante interrompono il termine del procedimento.

6. Procedimento di certificazione del credito nella forma ordinaria

Sulla base delle determinazioni assunte dal Dirigente regionale che ha effettuato la liquidazione del credito, il Dirigente regionale preposto alla Ragioneria assume il provvedimento con il quale:

- a. certifica il credito certo, liquido ed esigibile con indicazione del relativo importo, al netto delle ritenute fiscali ed eventualmente al netto di posizioni debitorie rilevate, per le quali effettuare la compensazione;

⁵ Art. 51 - Residui passivi ed economie di spesa.

(...)

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui:

- a) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;
- b) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Allegato "A" al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 7/13

oppure,

- b. accerta che non è possibile certificare il credito, perché il credito è insussistente o inesigibile, ovvero per mancanza delle condizioni oggettive, di copertura finanziaria o per ragioni connesse alla attivazione di altri procedimenti.

In entrambi in casi, se l'istanza è stata presentata dalla capogruppo mandataria di un RTI, la certificazione verrà rilasciata a favore di quest'ultima.

La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La certificazione del credito ha una validità non superiore al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata rilasciata.

La cessione di crediti certificati ha effetto nei confronti della Regione del Veneto-Giunta regionale dalla data del rilascio della certificazione stessa e, pertanto, non potranno essere emessi pagamenti se non a favore del cessionario.

Fatto salvo il termine di 12 mesi nei casi espressamente previsti dai citati decreti ministeriali, il termine massimo entro il quale vengono garantiti i pagamenti ai cessionari dei crediti certificati (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente) è il **31 maggio** dell'anno successivo a quello in cui è pervenuta l'istanza di certificazione, fatta salva diversa determinazione della Giunta regionale. Tale termine di pagamento è garantito se la cessione del credito è notificata entro il **30 aprile** precedente.

Nel caso in cui la certificazione venga rilasciata senza data ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, il termine massimo entro il quale vengono garantiti i pagamenti non è determinabile.

La disponibilità di cassa, necessaria per far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate in ciascun esercizio finanziario, è garantita per mezzo di un apposito articolo della legge regionale che approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale. Tale disponibilità è assicurata in misura almeno pari all'ammontare dei crediti certificati con data ed è prevista nell'ambito dello stanziamento di bilancio iscritto nella UPB U0189 "*Fondo di riserva di cassa*".

In particolare, quindi, la certificazione del credito deve indicare:

1. l'importo del credito certificato al netto delle eventuali ritenute di natura fiscale o per compensazioni debitorie o di altre trattenute da effettuarsi all'atto del pagamento;
2. la data in cui scade la validità della certificazione del credito (nel caso di rilascio di certificazione con data);
3. i riferimenti contabili della copertura finanziaria del credito certificato;
4. il periodo temporale entro il quale la Regione del Veneto – Giunta regionale procederà al pagamento dell'importo certificato in favore delle banche e degli intermediari finanziari cessionari ovvero agli Agenti della Riscossione nel caso di compensazione con somme iscritte a ruolo;
5. la data entro la quale deve essere notificata alla Regione del Veneto - Giunta regionale la cessione del credito certificato, affinché sia garantito il termine di pagamento di cui al precedente punto 4;

Al creditore istante dovrà essere comunicato tempestivamente l'atto che certifica il credito o che assume le diverse determinazioni tramite raccomandata A/R e trasmissione via fax.

7. Procedimento di certificazione del credito con compensazione

Sulla base delle determinazioni assunte dal Dirigente regionale che ha effettuato la liquidazione del credito, il Dirigente regionale preposto alla ragioneria assume il provvedimento con il quale:

- a. certifica il credito certo, liquido ed esigibile con indicazione del relativo importo, al netto delle ritenute fiscali ed eventualmente al netto di posizioni debitorie rilevate, per le quali effettuare la compensazione e al lordo delle somme per le quali è stata fatta richiesta di compensazione in sede di istanza;



Allegato "A" al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 8/13

oppure,

- b. accerta che non è possibile certificare il credito, perché il credito è insussistente o inesigibile, ovvero per mancanza delle condizioni oggettive, di copertura finanziaria o per ragioni connesse alla attivazione di altri procedimenti.

In entrambi in casi, se l'istanza è stata presentata dalla capogruppo mandataria di un RTI, la certificazione verrà rilasciata a favore di quest'ultima.

La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La certificazione del credito ha una validità non superiore al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata rilasciata.

La cessione di crediti certificati ha effetto nei confronti della Regione del Veneto-Giunta regionale dalla data del rilascio della certificazione stessa e, pertanto, non potranno essere emessi pagamenti se non a favore del cessionario.

Fatto salvo il termine di 12 mesi nei casi espressamente previsti dai citati decreti ministeriali, il termine massimo entro il quale vengono garantiti i pagamenti ai cessionari dei crediti certificati è il **31 maggio** dell'anno successivo a quello in cui è pervenuta l'istanza di certificazione. Tale termine di pagamento è garantito se la cessione del credito è notificata entro il 30 aprile precedente.

La Regione Veneto è tenuta al pagamento dell'importo oggetto della certificazione, utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa. Il mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l'applicazione degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In caso di mancato pagamento spontaneo da parte della Regione Veneto dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II° del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 28 quater DPR 602/1973 "A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora l'ente debitore non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica).

La disponibilità di cassa, necessaria per far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate in ciascun esercizio finanziario, è garantita per mezzo di un apposito articolo della legge regionale che approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale. Tale disponibilità è assicurata in misura almeno pari all'ammontare dei crediti certificati ed è prevista nell'ambito dello stanziamento di bilancio iscritto nella UPB U0189 "Fondo di riserva di cassa".

In particolare, quindi, la certificazione del credito deve indicare:

Allegato “A” al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 9/13

1. l'importo del credito certificato al netto delle eventuali ritenute di natura fiscale o per compensazioni debitorie o di altre trattenute da effettuarsi all'atto del pagamento;
2. la data in cui scade la validità della certificazione del credito;
3. i riferimenti contabili della copertura finanziaria del credito certificato;
4. il periodo temporale entro il quale la Regione del Veneto – Giunta regionale procederà al pagamento dell'importo certificato in favore delle banche e degli intermediari finanziari cessionari, previa verifica di non inadempienza di detti soggetti, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973;
5. la data entro la quale deve essere notificata alla Regione del Veneto-Giunta regionale la cessione del credito certificato, affinché sia garantito il termine di pagamento di cui al precedente punto 4;
6. la data entro la quale la Regione del Veneto effettuerà il pagamento delle somme di cui all'art. 28 quater del DPR n. 602/1873;
7. L'importo utilizzato in compensazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 3 comma 1bis DL78/2010;

Al creditore istante dovrà essere comunicato tempestivamente l'atto che certifica il credito o che assume le diverse determinazioni tramite raccomandata A/R e trasmissione via fax.

8. Commissario ad acta

Decorso il termine di 30 gg dalla data di ricezione dell'istanza del creditore senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un **commissario ad acta** agli uffici di cui all'art. 9, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando l'allegato 1-bis (vedi paragrafo 2), evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata alla regione o all'ente debitore. Il rilascio della certificazione avverrà entro 50 giorni dal ricevimento della seconda istanza.

9. Cessione del credito

La cessione dei crediti certificati deve essere stipulata nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e deve essere notificata alla Regione del Veneto – Giunta regionale Direzione Ragioneria – Palazzo ex ESAV, S. Croce, 1187 - 30135 – Venezia⁶.

Inoltre la forma della cessione e la modalità della sua notificazione è disciplinata dall'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica. In particolare l'articolo 4 del DM del 25 giugno 2012 al comma 6 prevede che le cessioni dei crediti certificati con modalità telematica siano comunicate all'amministrazione debitrice attraverso la piattaforma informatica all'uopo predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

La cessione dei crediti deve essere notificata con raccomandata A/R entro il termine indicato nella certificazione, diversamente decade l'obbligo della Regione del Veneto di effettuare il pagamento entro il periodo temporale indicato nella certificazione stessa.

L'atto di cessione del credito deve contenere le informazioni necessarie alla creazione di una posizione anagrafica intestata al soggetto cessionario, sul quale disporre il pagamento delle somme. A questo scopo l'atto di cessione deve indicare:

- la denominazione/ragione sociale del soggetto cessionario del credito;
- il Codice fiscale e la partita IVA

⁶ D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

L'art. 117 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto, al comma 2 prevede che: "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici."

Allegato “A” al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 10/13

- il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento e il relativo codice CIG di tracciabilità.

Il Dirigente regionale della Direzione Ragioneria, successivamente alla notifica verifica la necessaria disponibilità di cassa sui capitoli di bilancio a carico dei quali saranno emessi i pagamenti: in caso di insufficiente disponibilità procede disponendo le conseguenti variazioni dal fondo di riserva di cassa ai sensi del comma 4 dell'articolo 19, L.R. 39/2001.

Il Dirigente regionale preposto alla ragioneria trasmette l'atto di cessione del credito alla struttura regionale competente della gestione del credito per la richiesta di emissione del pagamento.

10. Cessione del credito ad una banca o ad un intermediario finanziario

Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad un istituto finanziario, si richiama di seguito la procedura prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto modificativo in materia di certificazione.

All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune attività relative all'istruttoria. Ad istruttoria conclusa con esito positivo, l'istituto cessionario notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta cessione del credito (totale o parziale) all'amministrazione debitrice comprensiva degli estremi del nuovo creditore.

Si rammenta che, a norma dell'articolo 4, comma 6, del D.M. certificazione, la comunicazione telematica assolve al requisito di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, all'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito.

L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito, una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione.

10.1. Compensazione del credito ceduto

Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi da 2 a 4 dell'articolo 4 del D.M. compensazione.

All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla piattaforma, l'agente della riscossione verifica con un'apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune verifiche di competenza. Ad attività concluse con esito positivo l'agente della riscossione notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o parziale) alla Regione del Veneto. L'attestazione di avvenuta compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura ordinaria sono gestiti in modalità telematica.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, l'agente della riscossione trattiene l'originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, la Regione del Veneto è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato

Allegato “A” al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 11/13

in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

11. Richiesta di emissione del pagamento

La struttura regionale competente della gestione del credito effettua le registrazioni contabili decentrate nella procedura “Finanziario 2K”, finalizzate alla richiesta di emissione del pagamento al cessionario. A questo scopo:

- crea nella anagrafica contabile – se non già esistente ed attiva – una posizione intestata alla banca o all'istituto cessionario, con la modalità di pagamento specificamente indicata nell'atto di cessione del credito;
- inserisce una o più liquidazioni di spesa nella procedura contabile “Finanziario 2K”⁷, per un importo complessivo pari al credito ceduto, avendo cura in particolare di:
 - Inserire nella sezione “beneficiari” la posizione anagrafica del creditore cedente, e nella quota in liquidazione l'importo del credito al lordo delle eventuali ritenute fiscali;
 - Inserire nella sezione “documenti passivi” i documenti comprovanti il credito allegati alla liquidazione applicando le eventuali ritenute fiscali;
 - Inserire nella sezione “cessionari” la posizione anagrafica della banca o istituto finanziario cessionario ovvero agente della riscossione;
 - Inserire nella sezione “qualifiche” quella corrispondente a ART.9 C.3BIS
- Invia alla Direzione Ragioneria la liquidazione informatica di spesa nella procedura “Finanziario 2K” e trasmette parimenti l'originale cartaceo - completo di tutta la documentazione.

11.1. Pagamento del credito ceduto

Prima di emettere il pagamento il Dirigente regionale preposto alla Ragioneria verifica che il cessionario non sia inadempiente ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, ad esclusione dei pagamenti a favore dell'agente della riscossione.

In caso di inadempienza procede in base alle disposizioni di cui alla DGR 9 dicembre 2008 n. 3831 e alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/10/2009 n. 29⁸.

12. Rinuncia alla cessione del credito certificato

Se dopo il rilascio della certificazione il creditore istante non intende più effettuare la cessione *pro-soluto* o *pro-solvendo*, per poter ricevere il pagamento deve comunicare formalmente la rinuncia e rimettere la certificazione. Tale comunicazione, redatta sulla base del fac-simile allegato, deve essere inviata alla Direzione Ragioneria con raccomandata A/R e deve recare in allegato l'originale della certificazione rilasciata.

⁷ Utilizzando la specifica procedura dedicata al pagamento dei crediti ceduti: nella pagina intranet della direzione ragioneria è disponibile una sintetica guida.

⁸ Disponibili per la consultazione nella pagina intranet della ragioneria nella sezione “Adempimenti connessi all'art.48 bis”

Allegato “A” al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 12/13

13. Monitoraggio

La Regione del Veneto comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - l'ammontare delle certificazioni rilasciate, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso. Tale comunicazione non è necessaria per le certificazioni su piattaforma elettronica.

14. Informazioni

Direzione Ragioneria

S. Croce, 1187 - 30135 - Venezia

Dirigente regionale responsabile: Maurizio Santone

Direzione Ragioneria - Servizio Contabilità

tel. 041 279 1256-1134-1177-1269 – fax: 041 2791229

e-mail: dir.ragioneria@regione.veneto.it

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Allegato "A" al Decreto n. 32 del 07/03/2013

pag. 13/13

15. Fac-simile rinuncia di cessione

RACCOMANDATA A.R.
Regione del Veneto – Giunta Regionale
Direzione Ragioneria
Palazzo ex ESAV – S.Croce 1187
30135 VENEZIA

La sottoscritta (denominazione sociale) _____
con sede in _____
C.F. _____ P.I. _____
nella persona del suo legale rappresentante _____,
nato a _____ il _____, come da poteri attribuiti da (atto/verbale)
_____ in riferimento alla certificazione dei
crediti [rif. /] prot. n. _____ del _____

RINUNCIA

Alla cessione dei crediti certificati a questa società con atto del Dirigente regionale della Direzione Ragioneria prot. n. _____ del _____ che si restituisce in originale allegato alla presente.

Luogo e data _____

(timbro o indicazione della società)
(Nome e cognome del rappresentante legale)
(Firma autografa)
